

Codice A1813C

D.D. 23 dicembre 2024, n. 2800

Autorizzazione idraulica AI122/2024 per interventi di taglio di vegetazione arbustiva in alveo del rio Garosso in Comune di Rivalta di Torino ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.



ATTO DD 2800/A1813C/2024

DEL 23/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI122/2024 per interventi di taglio di vegetazione arbustiva in alveo del rio Garosso in Comune di Rivalta di Torino ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Con nota del 30/10/2024, distinta al numero di protocollo regionale 51316 del 30/10/2024, la Città di Rivalta di Torino ha presentato istanza di autorizzazione idraulica relativamente all'intervento di taglio di vegetazione arbustiva in alveo del rio Garosso all'interno del territorio comunale.

Il progetto esecutivo, a firma dell'Arch. Francesca Basile e del Geom. Claudio Giuliani dell'UTC di Rivalta è stato approvato dall'amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 10.10.2024.

all'istanza risultano allegati i seguenti elaborati:

- allegato 1 – relazione tecnico economica
- allegato 3a – planimetria generale
- allegato 3b – planimetria e sezioni del rio Garosso di Rivalta

Esaminata la documentazione prodotta si è dato avvio al procedimento per il rilascio degli Atti di competenza a far data dal 30/10/2024, con nota nostro protocollo n. 53652 del 13/11/2024.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le opere per le quali lo scrivente settore è competente al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

L'intervento si sviluppa nel tratto urbano del rio Garosso tra via Chiomonte e via San Luigi per uno sviluppo di 1500 m circa e prevede il decespugliamento delle scarpate fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla Direzione Lavori dei materiali di risulta.

Dato atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Città di Rivalta di Torino ad eseguire gli interventi di manutenzione della vegetazione presente in alveo e sulle sponde, che dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto assoluto divieto di asportare materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente da eventuali scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
3. è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
4. è fatto assoluto divieto di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
5. dovrà essere assolutamente evitato l'accumulo, anche temporaneo, di materiale all'imbocco dei tratti tominati, al fine di evitare possibili occlusioni in caso di eventi intensi. L'esecutore dovrà provvedere alla rimozione tempestiva del materiale tagliato durante l'avanzamento delle lavorazioni;
6. è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
7. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della

vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

8. in base all'art. 37 bis del Regolamento Forestale gli interventi di manutenzione idraulica sono soggetti unicamente alle disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del PAI. Tali interventi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 16/12/2022 n.10/R, non sono soggetti al pagamento del canone.
9. I tagli , fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per pubblica incolumità, sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno
10. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
12. è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
14. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Secondo quanto stabilito dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e ripreso dalla tabella "canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche" allegato A) alla legge regionale 12 agosto 2013 n. 17 trattandosi di un intervento con finalità di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle eventuali piante presenti nell'alveo attivo (con esclusione delle isole formatesi all'interno), sulle sponde nonché sulle aree interessate dalla manutenzione è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori

Dott. For. Roberto Cagna

Dott. For. Flavio Bakovic

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio